



ANNO 2017

# CONVENZIONE

PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO CONCESSE A CITTADINI  
STRANIERI (ED ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO) PER LO  
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI STUDIO, RICERCA O  
PERFEZIONAMENTO NEL TERRITORIO NAZIONALE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
D.G.S.P. - ROMA:

## CONVENZIONE

PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO CONCESSE A CITTADINI STRANIERI (ED ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO) PER LO SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI STUDIO, RICERCA O PERFEZIONAMENTO NEL TERRITORIO NAZIONALE.

L'anno duemila sedici (2016), il giorno ... (..), del mese di dicembre (12)

### TRA

**Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale** – Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, di seguito denominato anche “MAECI”, con sede legale in Roma, Piazzale della Farnesina, n. 1, C.F. n. 80213330584, PEC: dgsp.segreteria@cert.esteri.it, rappresentato nel presente atto dal Ministro Plenipotenziario Vincenzo De Luca, in qualità di Direttore Generale della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese – Legale rappresentate, munito dei necessari poteri, domiciliato per la carica presso la sede legale del Ministero, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

*da una parte*

### E

**Università per gli Stranieri di Siena**, di seguito denominata anche “Università”, con sede legale in Siena, Piazza Carlo Rosselli, 27/28, P. IVA n. 00980510523, PEC: unistrasi@pec.it, rappresentata nel presente atto dal Prof. Pietro Cataldi, in qualità di Rettore - Legale rappresentante, munito dei necessari poteri, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Università, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Università che rappresenta;

*dall'altra parte*

### PREMESSO CHE

a) nell'ambito dei propri compiti istituzionali, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese (in forma abbreviata DGSP) – è autorizzato, dalla legge 11 aprile 1955, n. 288 e successive modificazioni ed integrazioni, a concedere borse di studio a cittadini stranieri, o Italiani Residenti all'Estero, o apolidi, che si rechino in Italia a scopo di studio, di perfezionamento o

di specializzazione, o per effettuare ricerche di carattere scientifico – art. 1, comma 1, lett. a);

- b) sussistono le necessarie risorse finanziarie per la specifica esigenza, sul Capitolo di Bilancio 2619 Piano Gestionale 4 – Esercizio Finanziario 2017;
- c) la Direttiva del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2000, contenuta nella G.U. n. 64 del 17 marzo 2000, in materia di visti di ingresso, individua nella borsa di studio un utile mezzo economico di sostentamento per gli studenti stranieri iscritti ad Atenei sul territorio italiano;
- d) la fase di erogazione delle mensilità da corrispondere ai borsisti stranieri, selezionati annualmente in base ai criteri elencati nell'apposito bando di concorso, risulta fortemente influenzata dall'esigenza di corrispondere tempestivamente al borsista la rata di borsa spettante armonizzando gli effetti degli accordi culturali con le esigenze procedurali di legittimità richieste dalle norme della Contabilità Generale dello Stato;
- e) la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese sostiene l'utilità di sottoscrivere apposite convenzioni con le Università italiane più rappresentative per facilitare l'inserimento nelle stesse di selezionati studenti stranieri beneficiari di Borse di studio, contribuire così a rispettare gli impegni internazionali assunti e nel contempo realizzare uno snellimento della procedura amministrativa in essere per l'erogazione delle Borse;
- f) l'Università per gli Stranieri di Siena, per i programmi didattici e per i percorsi formativi specificatamente destinati a studenti stranieri che per proprio mandato istituzionale realizza, risponde alle esigenze istituzionali della Direzione Generale;

MAECI e UNIVERSITA' sono anche indicate nel prosieguo singolarmente come la "Parte" e, collettivamente, come le "Parti".

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CHE FA PARTE DEL PRESENTE ATTO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1**

Il MAECI corrisponderà all'Università ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. a) della citata Legge 11 aprile 1955, n. 288, alle scadenze indicate nel successivo art. 7, finanziamenti relativi all'erogazione delle rate di borse di studio a cittadini stranieri o Italiani residenti all'Estero selezionati per l'effettuazione di

un periodo di studio, ricerca o perfezionamento in Italia.

**Art. 2**

La presente convezione diviene efficace per le Parti dal 1 gennaio 2017 e terminerà il 31 dicembre 2017; non è previsto il tacito rinnovo.

**Art. 3**

La selezione dei beneficiari di dette borse verrà effettuata (secondo le procedure indicate dalla legge 11 aprile 1955, n. 288 e successive modificazioni ed integrazioni) da apposite Commissioni di selezione miste o ad hoc nei Paesi di provenienza dei candidati, sotto la supervisione delle Rappresentanze diplomatiche italiane competenti e secondo le istruzioni ad esse fornite dalla Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese.

**Art. 4**

Sulla base dei risultati delle selezioni effettuate dalla Commissione di cui al precedente articolo 3) e nei limiti delle disponibilità di bilancio di ciascun esercizio finanziario interessato, il Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese comunicherà formalmente all'Università, almeno 30 giorni prima rispetto all'erogazione delle borse di studio, per ciascuna tipologia dei corsi interessati, il numero e i nominativi dei borsisti, le relative mensilità e, di conseguenza, l'ammontare complessivo del finanziamento netto previsto.

**Art.5**

La Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese provvederà a quantificare annualmente la somma necessaria all'erogazione delle borse di studio in questione, in base all'accertata consistenza delle borse di studio che verranno concesse nel periodo di riferimento ed in relazione alle effettive disponibilità finanziarie di bilancio.

**Art.6**

- 6.1. L'Università si impegna ad attivare tutte le procedure necessarie per la verifica dell'effettiva iscrizione, nonché del profitto e degli esami regolarmente sostenuti nel corso dell'anno accademico, degli studenti stranieri ai corsi per i quali essi abbiano ottenuto una borsa di studio dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, rilasciando idonea attestazione.

- 6.2. Permane a carico dei borsisti l'onere di espletare, nei termini stabiliti, tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di ingresso e soggiorno nel territorio nazionale.
- 6.3. L'esecuzione del pagamento delle borse di studio ai singoli borsisti, oggetto della presente convenzione, è affidata all'Università, con una frequenza mensile, previa verifica delle condizioni al precedente punto 6.1).
- 6.4. Le borse pagate dall'Università non dovranno essere assoggettate ad alcuna forma di imposizione fiscale.
- 6.5. La copertura assicurativa in favore dei borsisti verrà direttamente garantita dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese.

#### Art. 7

7.1. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese procederà ad erogare in favore dell'Università le mensilità di cui all'art. 4, quantificate quadrimestralmente e corrisposte secondo le seguenti modalità:

prima rata	1Q	gennaio - aprile;
seconda rata	2Q	maggio - agosto;
terza rata	3Q	settembre - dicembre.

7.2. Le rate saranno rimborsate, dalla Direzione Generale per la promozione del Sistema Paese (nel seguito anche DGSP), a consuntivo subordinatamente all'acquisizione di un rendiconto contabile analitico, redatto dall'Università e dal quale risultino, per il periodo di riferimento, i pagamenti effettuati con l'elenco nominativo dei borsisti beneficiari e di quelli che non hanno riscosso le mensilità, con relativa motivazione. Tale documento dovrà pervenire, presso la DGSP, entro il 30 del mese successivo a quello di chiusura del quadrimestre e consentirà di poter procedere al rimborso delle somme già erogate in favore dei borsisti. La DGSP provvederà a predisporre il rimborso in favore di Codesta Università e ad inviarlo al distaccato Ufficio Centrale del Bilancio del MEF, entro 30 giorni dalla data di ricezione del rendiconto. Per quanto riguarda il rimborso della terza rata, si rappresenta che, qualora nell'ambito di tale quadrimestre settembre - dicembre insistano due anni accademici (chiusura del vecchio ed inizio del nuovo), dovranno essere prodotti due distinti rendiconti contabili.

7.3. Dopo la chiusura ed il rimborso dell'ultimo quadrimestre, qualora dovessero risultare per qualsiasi motivo giacenze

derivanti da somme finanziate in eccedenza rispetto alle somme effettivamente erogate ai borsisti, queste dovranno essere versate dall'Università, in c/entrata del Bilancio dello Stato – Capo XII – Capitolo 3540 “Entrate eventuali e diverse del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale”. La relativa quietanza di Tesoreria dovrà essere inviata presso la DDSP entro 30 giorni dall'avvenuto versamento.

7.4. Tutti i rendiconti dovranno essere corredati di una certificazione del Direttore Generale dell'Università, o del Dirigente dell'Area che gestisce i pagamenti delle borse di studio, che attesti la regolarità contabile dei dati esposti e corrispondenti alle scritture contabili dell'Università. La predetta certificazione dovrà altresì contenere la specifica attestazione del Direttore Generale dell'Università o del Dirigente dell'Area che gestisce i pagamenti delle borse di studio che i pagamenti sono stati eseguiti previo accertamento della certificazione di cui al precedente art. 6), mentre la relativa documentazione di supporto all'erogazione delle singole mensilità di borse verrà conservata presso l'Università a disposizione di ogni eventuale verifica che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale intendesse attivare.

7.5. La liquidazione delle mensilità avverrà solo a seguito della comunicazione al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese – degli esiti dei controlli di cui al precedente art. 6.1).

#### **Art. 8**

8.1. La presente convenzione avrà durata annuale. Potrà essere posta in essere in presenza di almeno un borsista iscritto. Il valore massimo presunto della presente convenzione è pari a Euro 150.000 (centocinquantamila//00). Detto importo deve considerarsi forfettario, fisso ed invariabile; e in quanto tale, comprensivo di tutti oneri necessari.

8.2. Ognuna delle Parti potrà recedere dalla presente convenzione, comunicandolo all'altra con un preavviso di tre mesi rispetto alla chiusura dell'Esercizio Finanziario in corso e comunque la Convenzione continuerà ad avere effetto sino al completamento di tutte le incombenze ad essa correlate.

#### **Art. 9**

Al fine di assicurare la migliore esecuzione della presente

convenzione le Parti designano le seguenti interfacce:

- il MAECI designa quale proprio referente il Consigliere d'Ambasciata Raffaella Pavani, in qualità di capo Ufficio VII della DGSP;
- l'Università designa quale proprio referente la dott.ssa Annamaria Beligni, responsabile Area Management e URP.

#### **Art. 10**

Per quanto non previsto e pattuito con la presente concessione le parti si richiamano alle disposizioni di legge vigenti.

#### **Art. 11**

11.1. Il MAECI e l'Università concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione della presente convenzione.

11.2. Per qualsiasi controversia che eventualmente dovesse insorgere circa l'esecuzione o l'interpretazione della presente convenzione il foro competente è quello di Roma.

#### **Art. 12**

A tutti gli effetti del presente atto le parti eleggono domicilio in:

- MAECI: Piazzale della Farnesina, n. 1, 00195 Roma  
PEC: dgsp.segreteria@cert.esteri.it
- UNIVERSITA': Piazza Carlo Rosselli, 27/28, Siena  
PEC: unistrasi@pec.it

#### **Art. 13**

13.1. Le Parti dichiarano reciprocamente di aver negoziato il presente atto in ogni sua clausola e di averne interamente compreso il senso e la portata, nonché le rispettive obbligazioni, sicché non risulta necessaria la sottoscrizione di specifiche clausole ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile.

13.2. Qualsiasi variazione, emendamento e/o modifica al presente atto dovrà essere concordata tra le Parti e confermata per iscritto.

#### **Art. 14**

Tutte le informazioni, i dati, le notizie e i documenti che il MAECI metterà a disposizione dell'Università, nell'ambito del

presente contratto, dovranno essere considerati rigorosamente riservati e non potranno essere portati a conoscenza di terzi.

**Art. 15**

Il presente atto sarà registrato soltanto in caso d'uso ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il presente atto è composto da n. 7 (sette) pagine.

Le Parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, a conferma lo sottoscrivono con firma digitale.

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - DGSP:

*F.to digitalmente Min. Plen. Vincenzo De Luca*

Università per gli Stranieri di Siena

*F.to digitalmente Prof. Pietro Cataldi*